CAMERA DEI DEPUTATI N. 2213

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVONE, PISICCHIO, LAFORGIA, AZZARO, IANNIELLO, ARMANI, MATTEINI, MEUCCI, GRASSI BERTAZZI, BOTTA, MIROGLIO, MONTI MAURIZIO, LO BELLO, CAROLI, BOFFARDI INES, SINESIO, URSO SALVATORE, RAUSA, DRAGO, LOBIANCO, CICCARDINI, VOLPE, RUSSO FERDINANDO, PEZZATI, ALIVERTI, PERRONE

Presentata il 29 maggio 1973

Norme di attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e di polizia dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, nel concedere delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni, ha disciplinato, nei sottoindicati quattro articoli, le funzioni ed il trattamento economico del personale direttivo, dei magistrati e degli ufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia dello Stato:

l'articolo 16 detta norme sulle funzioni dirigenziali;

l'articolo 16-*bis* riguarda il trattamento economico dei funzionari dirigenti;

l'articolo 16-*ter* si riferisce al trattamento economico dei magistrati;

l'articolo 16-*quater* riguarda il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia.

Quest'ultimo articolo dispone che: « Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato disposizioni che:

attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;

stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16-*bis* ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973 ».

Il Parlamento, quindi, considerate le peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari ed il particolare stato giuridico degli ufficiali, ha ritenuto di non delegare al Governo le proprie prerogative, stabilendo di regolare con legge formale il trattamento economico del personale militare.

Rilevato che il Governo, in base alla delega concessagli con il suindicato articolo 16, ha già emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » e ritenuto che non appare più prorogabile provvedere alla disciplina del trattamento economico degli ufficiali, è stata predisposta l'unita proposta di legge che raccomandiamo alla vostra approvazione.

Nella stesura del provvedimento sono state tenute presenti l'atipicità delle funzioni, dei diversi profili di carriera e delle particolari condizioni di impiego degli ufficiali, nonché la necessità di stabilire un'equa retribuzione in relazione alle particolari caratteristiche delle carriere militari, molto più lente rispetto a quelle dei civili.

In ordine alla atipicità delle funzioni è da rilevare che gli ufficiali esplicano quasi tutti funzioni dirigenziali nell'esercizio dell'azione di comando, che comportano, ai diversi livelli gerarchici, attribuzioni di notevole rilievo sul piano decisionale, tanto sotto l'aspetto più propriamente operativo concernente l'impiego, il governo e l'addestramento del personale, quanto sotto l'aspetto amministrativo e disciplinare. Gravissimi oneri incombono su comandanti di navi, di unità aeree, di brigate, di reggimento, di battaglione, ecc. le cui responsabilità investono l'impiego e la sicurezza del personale e dei materiali.

Altrettanto gravosi e numerosi oneri e vincoli personali gravano sugli ufficiali delle forze di polizia preposti a comandi regionali, interprovinciali e provinciali di notevole importanza, specialmente nell'attuale periodo di recrudescenza dei fenomeni delinquenziali e di attentato all'ordinato vivere civile ed all'ordinamento tributario.

In ordine alla atipicità della carriera va messo in evidenza che essa è caratterizzata dalla lunga permanenza nei gradi inferiori, dalla rigorosa selezione nelle forme di avanzamento a scelta e dai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio rispetto ai dipendenti civili dello Stato. Al grado di maggiore infatti si perviene in media dopo 18-19 anni di servizio, a quello di tenente colonnello dopo 22-23 anni ed a quello di colonnello dopo 27-29 anni, in relazione ai diversi profili di carriera vigenti nelle varie forze armate e di polizia.

Il personale civile invece dopo 4 anni e mezzo di permanenza nella qualifica iniziale di consigliere consegue la promozione a direttore di sezione a ruolo aperto e può, nell'ipotesi più favorevole, conseguire la promozione alla prima qualifica dirigenziale dopo circa 12 anni di anzianità complessiva.

Infine, relativamente alla atipicità dell'impiego, va rilevato che gli ufficiali esplicano un'attività continua e non limitata nel tempo, senza limiti di orario e di impegno, per soddisfare alle esigenze connesse con l'addestramento ed il governo del personale ed alle imprescindibili esigenze di polizia preventiva e repressiva, che comportano un notevole logorio fisio-psichico e gravi disagi nell'arco di tutto l'anno in una costante diuturna opera al servizio dello Stato, delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, soprattutto nella considerazione che ogni comando comporta notevoli attività decisionali, si sarebbe dovuto fissare il primo livello dirigenziale al grado di maggiore ma, per evidenti motivi di opportunità, si è ritenuto di limitarlo a quello di tenente colonnello, grado che, come si è detto, si consegue in media dopo 22-23 anni di servizio e che, con la soppressione della promozione nella « a disposizione », costituirà d'ora innanzi il vertice della carriera per la massa degli ufficiali.

È stata, pertanto, predisposta la presente proposta di legge, il cui articolo 1, recependo i princìpi enunciati nell'articolo 16-*quater* della citata legge 18 marzo 1968, n. 249, quale

risulta dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1972, n. 775, estende le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto applicabile e con le stesse decorrenze, agli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato, con le varianti rese necessarie dal particolare *status* dei militari.

L'articolo 2, allo scopo di procedere alla riduzione di talune categorie di personale stabilita dal citato articolo 16-*quater*, primo comma, sopprime la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento degli ufficiali.

A questo proposito, va rilevato che l'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, stabiliscono che gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Per effetto di tale norma, tutti gli ufficiali valutati almeno tre volte e collocati a disposizione dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione vengono attualmente promossi, nel corso dell'anno stesso, al grado superiore.

Non v'è chi non veda come la disposizione proposta con l'articolo 2, innovando radicalmente la legislazione vigente, impone una pesante rinunzia alle posizioni fin qui raggiunte dagli ufficiali, comportando la soppressione della promozione nella « a disposizione » e conseguentemente frustrando le aspettative della massa degli ufficiali di poter conseguire, alle soglie della cessazione dal servizio, la promozione a colonnello, a cui, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, perverranno soltanto il 20 per cento in media degli ufficiali. Unico corrispettivo a tale grossa rinunzia è costituito dalle nuove retribuzioni proposte.

L'articolo 3, recependo i princìpi fissati dal richiamato articolo 16-*quater*, stabilisce i nuovi stipendi attribuiti ai generali, ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle forze armate e di polizia dello Stato.

Le retribuzioni dei generali di divisione e gradi corrispondenti e superiori, secondo il disposto del suindicato articolo 16-*quater*, sono state sostanzialmente fissate in conformità a quelle stabilite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i dirigenti generali e superiori.

Le retribuzioni degli ufficiali degli altri gradi sono state determinate sulla base del trattamento economico attribuito ai funzionari dei restanti livelli dirigenziali, con i necessari adattamenti richiesti dai diversi profili di carriera, dalle particolari condizioni di impiego e dalle posizioni economiche acquisite. Dette retribuzioni in relazione ai criteri stabiliti dal citato articolo 16-*quater*, sono state adeguate agli stipendi attribuiti dall'articolo 47 del suddetto decreto presidenziale n. 748 del 1972 ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti secondo i rapporti parametrici ora vigenti, in modo da mantenere i livelli retributivi da tempo acquisiti dagli ufficiali con il cosiddetto « slittamento », confermati con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. In base a quest'ultimo decreto, infatti, sono stati attribuiti i seguenti parametri: 387 e 426 ai direttori di divisione rispettivamente alla I ed alla II classe di stipendio; 530 agli ispettori generali; 420 ai tenenti colonnelli e 500 ai colonnelli.

Considerati, quindi, detti rapporti parametrici, che, in relazione ai diversi profili di carriera, allineano quasi, sotto il profilo economico, i tenenti colonnelli ai direttori di divisione alla II classe ed i colonnelli agli ispettori generali, e tenute presenti le funzioni spiccatamente dirigenziali demandate agli ufficiali superiori, si è ritenuto giusto e necessario attribuire ai tenenti colonnelli le retribuzioni riconosciute dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ai primi dirigenti con gli adattamenti necessari stabiliti dall'articolo 16-*quater* e conseguenti appunto alle più lunghe permanenze nei vari gradi ed alla necessità di assicurare il mantenimento delle posizioni retributive acquisite secondo i rapporti parametrici vigenti.

L'articolo 4 riproduce le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, stabilendo la pensionabilità dell'indennità di funzione e la sua completa assimilazione allo stipendio, di cui segue la relativa disciplina.

L'articolo 5, analogamente all'articolo 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, prevede che le nuove retribuzioni sono considerate anche ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, della tredicesima mensilità e degli altri simili emolumenti.

L'articolo 6 dispone, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, il di-

vieto di corrispondere ai generali, ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli, oltre all'indennità di funzione, ulteriori indennità o proventi e compensi a qualsiasi titolo, salvo che abbiano carattere di generalità per tutto il personale militare, secondo le disposizioni dell'articolo 16-*bis* della citata legge n. 249 del 1968 ed in conformità all'articolo 50, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Sono state anche mantenute le disposizioni concernenti la corresponsione dell'indennità di alloggio al personale delle forze di polizia – in considerazione dell'obbligo dell'amministrazione di fornire l'alloggio di servizio – delle indennità d'impiego operativo per gli ufficiali delle forze armate e dell'indennità mensile per servizi d'istituto prevista per gli ufficiali delle forze di polizia, in conformità anche a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 50 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, concernente l'indennità mensile per servizi d'istituto ai funzionari di pubblica sicurezza.

L'articolo 7 detta norme per il trattamento economico di servizio e di quiescenza degli ufficiali a disposizione, prevedendo la riduzione a quattro quinti delle relative retribuzioni qualora non siano forniti di effettivo incarico di servizio, ferma restando la liquidazione della pensione sull'intero trattamento economico previsto dall'articolo 3.

Allo scopo di facilitare la riduzione di detto personale sono anche previste norme tendenti a favorirne la cessazione dal servizio permanente a domanda equiparandola a tutti gli effetti alla cessazione dal servizio per limiti di età.

L'articolo 8 prevede la concessione, all'atto della cessazione dal servizio, ai generali e ai colonnelli a disposizione di tre aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, allo scopo di compensarli della mancata promozione nella posizione di a disposizione soppressa con l'articolo 2 della presente legge.

L'articolo 9 fa salve le posizioni acquisite, stabilendo il mantenimento delle attuali disposizioni concernenti la promozione nel servizio permanente a disposizione dei colonnelli e tenenti colonnelli che siano stati valutati almeno una volta e dei generali che siano stati valutati almeno tre volte, alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 10 detta norme per l'esodo volontario agevolato a domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, attribuendo gli stessi benefici concessi ai funzionari direttivi civili con l'articolo 67 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Si è inteso con tale norma assicurare agli ufficiali delle forze armate e di polizia la parità di trattamento sancita dall'articolo 3 della Costituzione repubblicana.

L'articolo 11 detta norme per la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e delle indennità connesse al trattamento di quiescenza per gli ufficiali che siano cessati dal servizio permanente dal 1° gennaio 1971 in poi.

L'articolo 12 si riferisce all'onere che comporta il provvedimento, valutato in complessive lire 27.806 milioni, di cui lire 2.326 milioni per il 1971, lire 9.320 milioni per il 1972 e lire 16.160 milioni per il 1973, da prelevarsi sullo stanziamento iscritto al capitolo 3523 – fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali delle forze armate e di polizia dello Stato, con le varianti stabilite dai seguenti articoli.

ART. 2.

È soppressa la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 3.

Ai generali, ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle forze armate e di polizia in servizio permanente effettivo sono attribuiti, con decorrenza dalle date sottospecificate, gli stipendi e le indennità appresso indicati:

GRADO	STIPENDI		
	Dal 1° gennaio 1971	Dal 1° luglio 1972	Dal 1° dicembre 1972
Generale di corpo d'armata (1)	6.027.000	11.167.000	12.540.000
Generale di divisione	5.726.000	9.251.000	10.200.000
Generale di brigata (2)	4.746.000	5.650.000	5.800.000
Colonnello dopo 2 anni (3)	4.042.000	4.810.000	4.880.000
Colonnello (3)	3.950.000	4.410.000	4.600.000
Tenente colonnello (4)	3.320.000	3.510.000	3.850.000

(1) Per i capi di stato maggiore, il segretario generale ed i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, lo stipendio è stabilito nelle seguenti misure: lire 6.367.000 dal 1° gennaio 1971; lire 12.421.000 dal 1 luglio 1972; lire 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 2.200.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 1.925.000 dal 1° dicembre 1972.

(4) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

ART. 4.

L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata, per i colonnelli e per i tenenti colonnelli alle note in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione e la riduzione.

ART. 5.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 3 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, delle indennità supplementari delle casse ufficiali e dell'assegno alimentare.

ART. 6.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai generali, ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli, oltre all'indennità di funzione stabilita dall'articolo 3 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i militari.

Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 22 dicembre 1969, n. 965, 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

ART. 7.

Agli ufficiali a disposizione che non siano provvisti di incarico di effettivo servizio competono lo stipendio e le indennità di funzione nella misura ridotta a quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero

trattamento economico previsto dal citato articolo 3.

Gli ufficiali anzidetti possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda considerando tale cessazione come avvenuta per limiti di età a tutti gli effetti. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti tanti aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, quanti sono i bienni che ancora avrebbero dovuto compiere prima di essere raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio, computando per anno intero le frazioni superiori a 6 mesi di servizio.

ART. 8.

Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 2 della presente legge, tre aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

ART. 9.

Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o che siano stati valutati nel servizio permanente effettivo ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro:

per almeno una volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

per almeno tre volte, se generali,

si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 10.

Agli ufficiali in servizio permanente che chiedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto;

b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungi-

mento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

c) il grado immediatamente superiore a quello rivestito o se l'interessato ne faccia domanda o rivesta il grado terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita.

Per grado immediatamente superiore a quello rivestito si intende quello eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale previsto dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Ciascuno dei benefici innanzi indicati, anche se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una solta volta. Agli ufficiali in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni stabilite al primo comma con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nel grado con il quale vengono collocati a riposo.

Agli ufficiali che cessano a domanda dal servizio permanente compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e all'articolo 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e, qualora collocati nell'ausiliaria, l'indennità di cui agli articoli 67 e 47 delle citate leggi.

L'indennità di buonuscita è liquidata, in ogni caso, sulla base del trattamento economico definitivo stabilito dalla presente legge con effetto dal 1° dicembre 1972.

L'esodo degli ufficiali in servizio permanente effettivo potrà essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, per imprescindibili esigenze di servizio.

Gli ufficiali collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

ART. 11.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente dal 1° gennaio 1971 in poi, la pensione ordinaria per anzianità di servizio, l'indennità di buonuscita ENPAS, le indennità supplementari delle casse ufficiali ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge secondo le misure acquisite alla data di cessazione dal servizio.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972 sono riliquidate d'ufficio, entro il 31 dicembre 1973, sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

ART. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 27.806 milioni – di cui lire 2.326 milioni per il 1971, lire 9.320 milioni per il 1972 e lire 16.160 milioni per il 1973 –, si provvede mediante corrispondente prelievo dallo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.